

COMUNE DI ARSIERO
PROVINCIA DI VICENZA

36011 – Piazza Francesco Rossi n. 6 – C.F. 00294880240

SETTORE LL.PP. AMBIENTE E PATRIMONIO

☎ 0445741305 – int. 3

e-mail: segreteria@comune.arsiero.vi.it

pec: comune.arsiero.vi@pecveneto.it



Prot. n°2482 ag/AG

Arsiero lì 12 marzo 2025

AVVISO PUBBLICO

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA A PARTECIPARE ALLA LICITAZIONE PRIVATA
EX ART. 6, COMMA 4, DEL D.LGS. 228/2001 E S.M.I.
PER LA CONCESSIONE DELLA MALGA COMUNALE “MELEGNON”
(COMPRESO IL PASCOLO DI MALGA “CAMPOMOLON DI DENTRO”)
PER LE STAGIONI MONTICATORIE 2025-2028**

1. PREMESSA

Si rende noto che il Comune di Arsiero con il presente avviso intende effettuare un'indagine finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per l'individuazione di un operatore economico per la concessione in uso precario e a titolo oneroso della malga comunale, gravata da uso civico, denominata “*Malga Melegnon*” (compreso il pascolo di “*Malga Campomolon di Dentro*”), considerata nel suo complesso di pascolo, bosco e fabbricati, per la durata di 4 anni dal 2025 al 2028, e limitata al periodo monticatorio.

L'Amministrazione si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata una lettera d'invito a partecipare alla procedura di licitazione privata ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i.

Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata dalle condizioni fissate dal Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n°827 (art.73 comma 1, lettera C e art.76), con l'osservanza di tutte le norme contenute nel Disciplinare tecnico – economico per l'utilizzo dei pascoli montani dell'Unione Montana Alto Astico approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n°13 del 03/08/2023 (di seguito *Disciplinare*).

In relazione alla concessione si precisa quanto segue:

1.1. Stazione appaltante

- *Denominazione:* COMUNE DI ARSIERO
- *sede:* Piazza F. Rossi, n°6
- *telefono:* 0445 741305 int. 3 – Settore LL.PP. Ambiente e Patrimonio
- *e – mail:* segreteria@comune.arsiero.vi.it
- *pec:* comune.arsiero.vi@pecveneto.it
- *Ufficio competente:* SETTORE LL.PP. AMBIENTE E PATRIMONIO
- *Responsabile del procedimento - RUP:* geometra Andrea Gasparini

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta Elettronica Certificata – PEC.



1.2. Determinazione a contrattare

La presente procedura a contrarre è stata approvata con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. Ambiente e Patrimonio n°68 del 12/03/2025, di avvio del procedimento di gara (art. 192 del D.Lgs. 267/2000).

L'avviso non vincola l'Amministrazione Comunale che si riserva, per insindacabili motivi, la facoltà di sospendere, annullare la procedura concorsuale in qualsiasi fase precedente alla stipula del contratto di concessione, in caso di annullamento e/o revoca dell'avviso nessun indennizzo sarà riconosciuto alle Ditte partecipanti alla gara.

1.3. Pubblicità

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Arsiero e all'Albo Pretorio on line.

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA

2.1. Consistenza immobili e pascolo

La malga è concessa nello stato di fatto in cui si trova e per le sole funzioni conseguentemente praticabili in dette strutture ai sensi delle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.

Gli immobili ubicati in località Melegnon facenti parte della malga e la relativa consistenza sono:

a. Casare composte dai seguenti locali:

casara est: locale lavorazione latte, vendita prodotti, produzione formaggi;

casara ovest: locale deposito formaggio, cucina, ripostiglio e bagno (piano terra), n°3 camere (piano primo);

b. Stallone coperto, con area mungitura;

c. Porcilaia.

L'alpeggio della Malga Melegnon, incluso nella particella 43, si estende dall'omonimo monte sino alle pendici nord – orientali del Campomolon, dove segue il confine comunale con Tonezza, mentre il piccolo alpeggio di Malga Campomolon di Dentro (annesso alla gestione di Malga Melegnon) è confinato nella conca circostante i fabbricati ed ad alcune radure incluse nella particella 44.

L'accesso di Malga Melegnon è diretto dalla strada provinciale dei Fiorentini.

I fabbricati e la corte interna di Malga Campomolon di Dentro, sono concessi in comodato d'uso ad un'associazione comunale e quindi *esclusi* dalla presente concessione.

La malga è servita da energia elettrica collegata alla linea di distribuzione ENEL. È a carico del concessionario sottoscrivere l'eventuale contratto di fornitura.

La malga è dotata di approvvigionamento idrico autonomo (sorgente) della quale peraltro **non è** possibile garantire la portata e dispone delle seguenti pozze di abbeveraggio:

- pozza recintata impermeabile ed abbeveratoio presso Malga Melegnon;
- n°1 vasca in cemento e n°2 cisterne da interro per la raccolta delle acque piovane delle casare;
- n°2 abbeveratoi in località Costone di Monte Melegnone;
- n°3 pozze ubicate una in località Costone di Monte Melegnone, una in prossimità delle casare, ed una a valle delle casare, alimentate da acqua piovana, non manutentate e con fondo non impermeabilizzato;
- n°2 pozze in località Campomolon di Dentro alimentate da acqua piovana, non manutentate e con fondo non impermeabilizzato;

Malga Melegnon sita sulle particella n°43 e Malga Campomolon di Dentro sita sulle particella n°44 del Piano di Riassetto Forestale hanno centro aziendale che insiste sulla particella identificata catastalmente al Foglio VII° Mappale n°16.

Il pascolo ha una superficie di **72,67 HA** (52,13 e 20,54), tot. 80,86 HA (58,07 e 22,79), come indicato nel Piano di Riassetto Forestale 2011 – 2022 (in fase di revisione), ed è identificato dai seguenti estremi catastali:



MALGA MELEGNON – particella 43

| <i>Foglio</i> | <i>Mappale</i> | <i>Qualità di coltura catastale</i> | <i>Superficie intero mappale mq</i> | <i>Superficie territoriale malga mq</i> | <i>SAU Malga mq</i> |
|----------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| 7 | 8 | fabb. rurale (stagno) | 138 | 138 | - |
| 7 | 9 | pascolo | 47.341 | 47.341 | 42.846 |
| 7 | 10 | pascolo | 22.291 | 34.060 | 32.420 |
| | | bosco altofusto | 140.771 | - | - |
| 7 | 11 | fabb. rurale (stagno) | 254 | 254 | - |
| 7 | 12 | pascolo | 9.626 | 9.626 | 8.733 |
| 7 | 13 | bosco altofusto | 55.833 | - | - |
| | | pascolo | 49.613 | 69.761 | 52.744 |
| 7 | 14 | pascolo | 74.320 | 54.998 | 52.248 |
| 7 | 15 | fabb. rurale | 19 | 19 | - |
| 7 | 16 | fabb. rurale | 546 | 546 | - |
| 7 | 17 | bosco altofusto | 129.361 | - | - |
| | | pascolo | 28.986 | 41.424 | 35.869 |
| 7 | 18 | fabb. rurale (stagno) | 128 | 128 | - |
| 7 | 35 | incolto produttivo | 99.972 | 1.600 | 974 |
| 7 | 38 | bosco altofusto | 86.313 | - | - |
| | | pascolo | 1.591 | 2.718 | 2.086 |
| 7 | 39 | pascolo | 13.254 | 12.470 | 12.418 |
| 7 | 40 | pascolo | 181.591 | 158.295 | 151.857 |
| 7 | 45 | bosco altofusto | 534 | - | - |
| | | pascolo | 466 | 503 | 466 |
| 7 | 66 | pascolo | 148.045 | 92.059 | 91.408 |
| 7 | 67 | pascolo | 3.585 | 3.585 | - |
| 7 | 68 | pascolo | 48.000 | 48.000 | 37.231 |
| Strada comunale | | | | 3.175 | - |
| <i>Totale mq</i> | | | | <i>580.700</i> | <i>521.300</i> |
| <i>Totale ettari</i> | | | | <i>58,07</i> | <i>52,13</i> |

MALGA CAMPOMOLON DI DENTRO – particella 44

| <i>Foglio</i> | <i>Mappale</i> | <i>Qualità di coltura catastale</i> | <i>Superficie intero mappale mq</i> | <i>Superficie territoriale malga mq</i> | <i>SAU malga mq</i> |
|----------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| 7 | 20 | pascolo | 24.133 | 24.133 | 23.391 |
| 7 | 21 | fabb. rurale | 230 | 230 | - |
| 7 | 22 | fabb. rurale (stagno) | 252 | 252 | - |
| 7 | 23 | pascolo | 3.147 | 3.147 | 2.485 |
| 7 | 24 | pascolo | 7.418 | 5.819 | 5.819 |
| 7 | 25 | bosco altofusto | 963.900 | | |
| | | pascolo | 108.658 | 137.140 | 121.365 |
| 7 | 28 | pascolo | 1.824 | 1.458 | 1.458 |
| 7 | 29 | pascolo | 8.998 | 8.998 | 7.876 |
| 7 | 31 | fabb. rurale (stagno) | 242 | 242 | - |
| 7 | 32 | pascolo | 25.073 | 23.192 | 21.949 |
| 7 | 33 | pascolo | 24.254 | 23.289 | 21.057 |
| <i>Totale mq</i> | | | | <i>227.900</i> | <i>205.400</i> |
| <i>Totale ettari</i> | | | | <i>22,79</i> | <i>20,54</i> |

La superficie in concessione indicata nel presente avviso non è probatoria dell'effettiva area pascolabile né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanza rese dal concessionario.

La superficie a pascolo indicata nel presente avviso non ha infatti valore costitutivo dell'entità di superficie pascolata ma solo ricognitivo e conoscitivo.

La malga Melegnon è raggiungibile tramite viabilità camionabile sterrata di accesso, della lunghezza di circa 600 m, che collega con la S.P. 64.



Dato atto del collegamento di Malga Melegnon alla rete elettrica, la richiesta di fornitura di energia elettrica e la definizione della potenza di connessione richiesta, nonché i relativi costi, saranno a completo carico del concessionario.

2.2. Durata della concessione

Vista la previsione di realizzare interventi di ripristino e ampliamento del pascolo di Malga Campomolon, che saranno ultimati al termine della stagione monticatoria 2028, e di mettere congiuntamente a disposizione lo stabile della medesima Malga Campomolon per una gestione distinta dalla Malga Melegnon, il Comune di Arsiero ha ritenuto ai sensi dell'art.13 del Disciplinare tecnico – economico per l'utilizzo dei pascoli montani dell'Unione Montana Alto Astico di determinare la durata della concessione in **4 ANNI**, e precisamente dalla stagione monticatoria 2025 alla stagione monticatoria 2028 comprese.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di prorogare la concessione per ulteriore **n°1 ANNO** (stagione monticatoria 2029) in accordo e/o su richiesta del concessionario, al canone di concessione rivalutato secondo l'indice ISTAT, e qualora sia accertata:

- la buona gestione della malga;
- il possesso dei requisiti di cui al punto 4.

La proroga sarà oggetto di stipula di nuovo contratto.

Per la durata della concessione si procede con gli accordi in deroga con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentate: l'art. 23, 3° comma, della Legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

2.3. Canone a base d'asta e valore del contratto

Il canone a base d'asta è fissato nella sottostante tabella e sarà soggetto a rivalutazione ISTAT già a decorrere dal secondo anno di concessione.

| <i>MALGA</i> | <i>Particella del Piano di Riaspetto Forestale</i> | <i>Superficie territoriale malga HA</i> | <i>SAU malga HA</i> | <i>Carico U.B.A.</i> | <i>Canone annuo di concessione a base d'asta</i> |
|-----------------------------|--|---|---------------------|----------------------|--|
| MELEGNON | 43 | 58,07 | 52,13 | 70 | € 14.000,00 |
| CAMPOMOLON DI DENTRO | 44 | 22,79 | 20,54 | 25 | |
| <i>Totale</i> | | 80,86 | 72,67 | 95 | |

Oltre al canone d'asta offerto, il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Arsiero un importo forfettario di € 500,00 annui per la manutenzione straordinaria degli impianti installati.

Qualora il Comune di Arsiero ottenga dei finanziamenti per il miglioramento della malga e/o del pascolo, il canone annuo sarà oggetto di rivalutazione **in aumento** rispetto all'importo del canone di aggiudicazione relativo e con decorrenza dalla stagione monticatoria successiva al termine dei lavori.

Alla concessione in oggetto è attribuito un valore complessivo presunto pari ad € 58.000,00 dato dalla sommatoria del valore dei canoni concessori della malga (canone annuo malga € 14.500,00 x anni 4)

2.4. Pagamento del canone

Il pagamento del canone annuo di concessione verrà effettuato in due rate come di seguito riportato:

- *acconto pari al 50% del canone entro e non oltre il 30 AGOSTO;*
- *saldo pari alla quota restante del canone (50%) entro e non oltre il 30 NOVEMBRE.*

A decorrere dal secondo anno di concessione il canone sarà soggetto a rivalutazione ISTAT.



2.5. Carico della malga

Il carico vigente è di **95 U.B.A.** (70 U.B.A. per Malga Melegnon e 25 U.B.A. per Malga Campomolon), sul quale è ammessa una tolleranza in più o in meno del 5% stabilita dall'Ente proprietario all'inizio di ogni stagione monticatoria.

Il Concessionario ha l'obbligo di monticare la malga con bovini di sua proprietà nella misura pari o superiore al 50% del numero di U.B.A. previsto per il pascolo. Oltre al bestiame di proprietà il malghese potrà monticare anche bestiame di altri imprenditori agricoli purché in misura non superiore al 50% del carico nominale della malga, ma in ogni caso egli dovrà condurre direttamente la malga stessa.

L'Amministrazione comunale si riserva di ridurre in qualunque momento la superficie dell'area (es. attività di cava, turistico ricreative, ecc.) costituente "Malga Melegnon" e il pascolo aggregato di "Malga Campomolon" per interventi di pubblico interesse. La riduzione di terreno concesso comporterà la riduzione del carico bovino monticato e la corrispondente riduzione del canone di concessione. Eventuali variazioni del carico potranno derivare pure dalle operazioni di revisione della proprietà silvopastorale qualora il tecnico incaricato riscontri un aumento o una diminuzione, anche temporanea, della superficie pascoliva della malga con conseguente aumento o diminuzione del numero di U.B.A. monticate. Pertanto nessuna altra pretesa potrà essere avanzata dal titolare del contratto-concessione in quanto l'offerta dovrà tener conto delle presenti circostanze.

2.6. Specie ammesse

Sono ammesse nel pascolo le seguenti specie animali:

- bovini da latte
- bovini da carne
- equini fino ad un massimo del 10% del carico in U.B.A.
- ovini fino ad un massimo del 10% del carico in U.B.A.
- caprini fino ad un massimo del 10% del carico in U.B.A.

Il carico viene determinato in U.B.A. (Unità Bovino Adulto) e riferito alle diverse specie animali di possibile utilizzo nell'attività pascoliva come dalla seguente tabella di ragguaglio, prevista dall'art.3 del Disciplinare:

| | |
|-----------------------------|----------|
| 1 vacca da latte | 1.00 UBA |
| 1 bovino sopra i 2 anni | 1.00 UBA |
| 1 bovino da 6 mesi a 2 anni | 0.60 UBA |
| 1 capra | 0.15 UBA |
| 1 equino sopra 1 anno | 1.00 UBA |
| 1 equino fino a 1 anno | 0.60 UBA |
| 1 pecora | 0.15 UBA |

Il carico presente in malga viene determinato con riferimento all'età del capo alla metà della stagione monticatoria, fissata convenzionalmente al 31 Luglio.

Ai sensi dell'art.4 del Disciplinare, la presenza di capi bovini maschi è ammessa nella percentuale massima del 5% con riferimento al carico nominale della malga, mentre la presenza di equini è ammessa in percentuale non superiore al 10% con riferimento al parametro di cui sopra.

3. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI CONCESSIONE

3.1. Periodo di monticazione

Il periodo di monticazione per Malga Melegnon decorre dal **01 GIUGNO** al **30 SETTEMBRE**, mentre per Malga Campomolon di Dentro decorre dal **05 GIUGNO** al **30 SETTEMBRE**, salvo il verificarsi di particolari condizioni.

La disponibilità dei fabbricati per interventi manutentivi e per pratiche agronomiche decorre dal **01 MAGGIO** al **31 OTTOBRE** di ciascun anno.

Nel periodo intercorrente tra il **01 NOVEMBRE** e il **30 APRILE** di ciascun anno la malga con le relative strutture a servizi, rientreranno nel pieno possesso del Comune.



Ai sensi dell'art.19 del Disciplinare tecnico-economico per l'utilizzo dei pascoli montani dell'Unione Montana Alto Astico, è ammessa una tolleranza di 10 giorni sulla data di carico e scarico del bestiame.

Il Concessionario potrà chiedere l'anticipo o la proroga del periodo di monticazione, ai sensi dell'art.20 del *Disciplinare*, presentando al Comune di Arsiero richiesta motivata, che sarà quindi trasmessa all'Unità Organizzativa Servizi Forestali della Regione Veneto per le valutazioni di competenza e l'eventuale concessione di anticipi o proroghe, d'intesa con l'Unione Montana Alto Astico.

3.2. Attività agrituristiche

La concessione **non** comprende la facoltà di esercitare l'attività agrituristiche, di somministrazione pasti e/o bevande nonché di ricettività, anche a titolo temporaneo o stagionale, per le quali dovrà essere acquisita idonea registrazione sanitaria.

Gli eventuali interventi di adeguamento, nonché gli oneri per l'acquisizione delle relative autorizzazioni, sono a totale carico del concessionario.

Si evidenzia che l'attività agrituristiche è disciplinata dalla vigente normativa specifica regolante la materia (L. n°96/2006 e dalla L.R. n°9/1997 e relativo regolamento di attuazione n°2 del 12/09/2007) e pertanto l'attività dovrà essere iscritta a cura del concessionario presso l'apposito Registro della Provincia.

L'eventuale autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche, anche a titolo temporaneo o stagionale, da rilasciarsi a discrezione dell'Amministrazione Comunale e a seguito di ulteriore atto deliberativo, dà titolo ad un compenso aggiuntivo a favore del Comune di Arsiero determinato in € **2.500,00 (duemilacinquecento)** annui.

L'esercizio da parte del concedente dell'attività di agriturismo in malga, in assenza dell'autorizzazione comunale, della sottoscrizione dell'accordo aggiuntivo, nonché del versamento del corrispettivo dovuto, comporta la risoluzione di diritto della concessione contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con l'automatico incameramento della cauzione definitiva da parte del Comune.

3.3. Caseificazione in alpeggio

I beni oggetto della concessione sono utilizzati prevalentemente per la monticazione estiva (pascolo). La malga è dotata di impianto per il trattamento dell'acqua da sorgente e piovana (filtro, raggi UV) ed i locali sono stati finora utilizzati per la lavorazione del latte.

In data 17/03/2014 con prot. n°10177/7.7, acquisita dal Comune di Arsiero in pari data al prot. 2263, è stata rilasciata dall'Azienda ULSS n°4 ALTO VICENTINO l'attestazione di registrazione ai sensi della D.G.R.V. n°3710 del 20/11/2007.

Qualora gli uffici sanitari confermassero l'idoneità dei locali e degli impianti e fosse rilasciata la relativa autorizzazione sanitaria ed in accordo con il Comune di Arsiero, il concessionario potrà impegnarsi ad effettuare la caseificazione in alpeggio. Il Comune non garantisce l'idoneità dei locali e degli impianti ai fini della caseificazione in alpeggio.

3.4. Interventi prioritari da realizzare

L'aggiudicatario, con la **partecipazione alla presente procedura**, s'impegna a eseguire entro il **30/06/2025** gli interventi ritenuti prioritari dall'Amministrazione Comunale e di seguito indicati:

- *tinteggiatura pareti interne della casara della lavorazione del latte;*
- *pulizia e collegamento serbatoi di accumulo idrico in prossimità dello stallone.*

I lavori suddetti dovranno essere realizzati in conformità a quanto descritto nel disciplinare di gara, e secondo le indicazioni ed il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. Ambiente e Patrimonio.

Tinteggiatura pareti interne della casara della lavorazione del latte superficie 200 mq circa:

Fornitura e stesa di idropittura lavabile per pareti, finite a gesso o intonaco, colore BIANCO (compreso additivo antimuffa), applicato a pennello, rullo o spruzzo su primer asciutto, a distanza di 24 ore l'una dall'altra in condizioni normali di umidità e temperatura, su tutte le pareti verticali ed orizzontali, ove non presenti rivestimenti laterali. È altresì compresa l'operazione di raschiatura e



spazzolatura su intonaco effettuata con raschietti di acciaio e spazzole di saggina per la preparazione del fondo di superfici murarie già verniciate al fine di eliminare dalle stesse eventuali vecchie pitture che non permettano una perfetta applicazione delle successive mani di pittura. Rasatura con stucco su pareti e soffitti ad intonaco civile per eliminare fessure e riparare parti degradate, con lisciatura a due riprese incrociate e successiva abrasivatura. Le superfici da trattare devono essere stagionate, perfettamente pulite, coese ed asciutte.

Nell'intervento si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, impianti, rilevatori, fari, faretti, e serramenti, i ritocchi a fine lavoro.

Pulizia e collegamento serbatoi di accumulo idrico in prossimità dello stallone:

Svuotamento, pulizia e disinfezione delle cisterne interrate per l'accumulo delle acque meteoriche raccolte dalle grondaie dello stallone.

Collegamento alla cisterna principale in prossimità delle casare ad una distanza di circa 45 m, mediante scavo fino alla profondità di 50 cm su terreno vegetale, rinterro e collegamento con idonea tubatura e rubinetteria.

Gli interventi sopra descritti sono da intendersi compresi e compensati gli oneri relativi all'apposizione delle necessarie misure di sicurezza (cartellonistica e delimitazioni aree di intervento), gli oneri per le necessarie opere provvisorie, il trasporto e lo scarico in cantiere di tutti i materiali necessari, il conferimento in discarica del materiale di risulta, il costo di discarica e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera a regola d'arte.

3.5. Criteri generali per l'utilizzo dei pascoli

La gestione della malga deve seguire criteri tecnico – agronomici finalizzati alla conservazione ottimale del cotico e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo. In particolare si devono rispettare i seguenti criteri descritti espressamente nel verbale di consegna della malga:

- l'integrazione della dieta apportata in malga con mangimi specifici non può superare il 20% del fabbisogno energetico
- tutta la superficie del pascolo della malga deve essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione della maturazione dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali è fatto obbligo al malghese di praticare lo sfalcio e l'eventuale raccolta dei residui. Ai fini della superficie si fa riferimento alla particella 43 e 44 del Piano di Riassetto Forestale;
- per contenere il diffondersi della flora infestante è fatto obbligo del taglio della pianta prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio;
- il taglio e l'ammucchiamento della rinnovazione forestale alta fino a 2 metri e della flora infestante dovrà essere fatto annualmente, percorrendo di norma almeno 1/5 della superficie pascoliva (circa 16 ettari), secondo le prescrizioni impartite all'atto della consegna e riportate nel relativo verbale;
- è vietato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- la prevalenza in malga di bestiame asciutto comporta l'obbligo del pascolo turnato al fine di una migliore utilizzazione dell'erba e di una riduzione dei danni da calpestio, dividendo la superficie in sezioni di estensione tale da consentire il facile passaggio del bestiame da una zona all'altra;
- deve essere assicurata una presenza fisica ed abitativa continua all'interno del territorio della malga durante tutta la stagione monticatoria.

3.6. Ulteriori disposizioni ed obblighi del concessionario

- a. La concessione della malga viene effettuata a corpo e non a misura, per una superficie di HA 80,86 (superficie pascoliva **HA 72,67**), come risulta dal Piano di Riassetto Forestale dei beni silvopastorali relativo agli anni 2011 – 2022 del Comune (in fase di revisione), nelle condizioni in cui si trova e con esplicita rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa in ordine di



carenze in atto, o che sopravvenissero a seguito di nuove normative, salvo il diritto di recesso da comunicare nei termini e modi stabiliti nella concessione-contratto.

- b. Sono escluse dalle aree in dotazione della malga quelle già utilizzate per sentieri, aree di sosta o attrezzate, capanni per l'attività venatoria, pertinenze di fabbricati comunali ed eventualmente esistenti e le altre aree che il comune intende utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche o manifestazioni (allargamenti stradali, aree di sosta o attrezzate ecc.) e per l'accesso alle superfici boscate.
- c. Il bestiame monticato dovrà essere custodito in condizioni di sicurezza. Sono a carico del Concessionario tutte le azioni e misure da adottare per la prevenzione dalla predazione da grandi carnivori e/o cani randagi degli animali al pascolo, nonché per la salvaguardia del bestiame stesso da danni provocati dal traffico veicolare. In particolare il Concessionario dovrà dotare la malga di adeguate recinzioni (per esempio elettrificate) per la custodia e la protezione degli animali anche nelle ore notturne. Il Concessionario non potrà in alcun caso richiedere risarcimenti al Comune di Arsiero per danni causati al proprio bestiame da predatori o da veicoli in transito. La mancata o inadeguata adozione delle misure di prevenzione potrà essere motivo di risoluzione della concessione.
- d. La consegna e riconsegna della malga è effettuata nel rispetto delle direttive approvate con il Disciplinare tecnico – economico per l'utilizzo dei pascoli montani dell'Unione Montana Alto Astico.
- e. Alla malga spetta il quantitativo di legname di legna da ardere come previsto nel piano taglio del Piano di Riassetto Forestale 2011 – 2022, secondo quanto previsto:
 - il quantitativo base (valore arrotondato) è stabilito in 0,5 q.li di legna da ardere per capo, con un massimo di 50 q.li, nel caso in cui il malghese risieda in malga e trasformi il latte in formaggio;
 - se il titolare non lavora il latte, ma risiede in malga il quantitativo viene limitato a 15 q.li, indipendentemente dal carico;
 - nel computo rientrano anche le piante morte e/o seccagginose, nonché il Nocciolo;
 - convenzionalmente si adotta la seguente equivalenza 1 mc = 10 q.li;
 - il presente prospetto è riferito ai carichi proposti ed alle condizioni rilevate nel primo anno di validità del Piano. I quantitativi potranno variare in funzione della revisione dei carichi e delle modalità di conduzione.
- f. Un incaricato del Comune provvederà alla consegna delle chiavi 10 giorni prima del periodo di disponibilità della malga, le stesse dovranno essere restituite entro 10 giorni dal termine del periodo suddetto.
- g. Il Comune, al di fuori della stagione monticatoria, ha la facoltà di concedere la malga per scopi diversi dall'alpeggio.
- h. Il concessionario si impegna:
 - a osservare le direttive riportate nel Disciplinare tecnico – economico per l'utilizzo dei pascoli montani dell'Unione Montana Alto Astico, nonché le condizioni parimenti vincolanti riportate nel presente avviso;
 - ad eseguire la manutenzione ordinaria degli stabili secondo quanto previsto nel *FOGLIO CONDIZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DATI IN CONCESSIONE*;
- i. Il Concessionario dovrà:
 - assumersi carico di ogni onere relativo alla manutenzione ordinaria e piccole riparazioni agli immobili ed agli impianti installati secondo quanto previsto dalla normativa vigente durante tutto il periodo di monticazione (dal 1 Maggio al 30 Ottobre di ciascun anno);
 - assumersi carico di ogni spesa necessaria allo svolgimento dell'attività di caseificazione in alpeggio, ivi compresi gli oneri per il prelievo e le analisi dell'acqua;
 - assumersi carico degli oneri per gli interventi ordinari secondo quanto previsto dagli artt. 6, 7, 8 e 17 – penultimo periodo *“Il Concessionario ha l'obbligo di effettuare gli interventi ordinari che assicurino la perfetta efficienza dei manufatti e la funzionalità di cisterne,*



abbeveratoi, fontane, fosse, ecc., curando la pulizia e lo spurgo degli stessi. Deve inoltre garantire la funzionalità di chiudende o recinzioni” del Disciplinare tecnico – economico per l'utilizzo dei pascoli montani dell'Unione Montana Alto Astico.

- j. Sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario le spese per consumi energetici e ogni altro costo di gestione e manutenzione quali, tra gli altri:
- la fornitura di tutti i materiali e i beni occorrenti per l'arredo dei locali della malga, di tutte le attrezzature di lavorazione e conservazione dei prodotti;
 - la fornitura e l'installazione degli eventuali apparati di mungitura;
 - la fornitura e manutenzione di un numero adeguato di estintori;
 - la differenziazione dei rifiuti solidi urbani (secco, carta, multimateriale, vetro) e il loro conferimento nei punti di raccolta autorizzati, lo smaltimento di rifiuti speciali classificati pericolosi o non pericolosi, secondo le normative vigenti, avvalendosi di trasportatori e smaltitori regolarmente autorizzati. I rifiuti non dovranno essere stoccati all'interno dell'area oggetto di concessione. Il mancato rispetto di quanto sopra e l'eventuale danno ambientale comporterà la revoca immediata della concessione con prelievo del deposito cauzionale e l'obbligo da parte del Concessionario dell'indennizzo dei danni causati ovvero del ripristino allo stato originario dei luoghi oggetto della contestazione, fatte salve le comunicazioni di legge alle Autorità competenti. Il Concessionario si impegna a porre particolare attenzione agli impatti che l'attività di malga può avere negli aspetti ambientali coinvolti, nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro e di contenimento dei consumi di acqua ed energetici in particolare anche in relazione allo smaltimento dei materiali di risulta, all'utilizzo di mezzi autorizzati ed in regola con le emissioni. L'Ente si riserva di richiedere al soggetto aggiudicatario eventuali documentazioni inerenti il corretto smaltimento dei rifiuti. Il Concessionario che usufruisce del servizio di raccolta RSU organizzato dal Comune in zona montana è tenuto a pagare la relativa tassa per il periodo di utilizzo;
 - il costo relativo all'eventuale fornitura straordinaria di acqua potabile presso la malga nel caso in cui quella contenuta nella vasca di accumulo risultasse esaurita o inquinata.
- k. Il Concessionario si impegna ad attuare, in conformità alle attuali e future direttive stabilite dalla Regione Veneto, tutte le azioni attive e passive per evitare o limitare le predazioni degli animali monticati da parte dei lupi o grandi carnivori, liberando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale riguardante indennizzi o rivalsa sulle concessioni e relativi canoni in quanto i selvatici sono di proprietà dello Stato.
- l. Il Concessionario si impegna inoltre ad attuare, a propria cura e spese, tutte le azioni attive e passive e le misure che saranno impartite dalla Regione del Veneto e/o dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana e/o dal Comune di Arsiero per la salvaguardia della salute di tutti gli animali presenti in malga (compresi eventuali suini) e/o per scongiurare il proliferare di eventuali epidemie (peste suina, aviaria ecc).
- m. Il Concessionario, con la sottoscrizione del contratto, assume inoltre a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile danno che, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni relative alla concessione di cui al presente bando, dovessero occorrere a cose e/o animali e/o a persone, siano esse operai alle proprie dipendenze o persone estranee alle prestazioni medesime, liberando sin d'ora l'Amministrazione concedente ed il personale dipendente, da ogni responsabilità o conseguenza civile od economica.
- n. Il Concessionario autorizza sin da ora il Concedente proprietario a rimuovere tutte le attrezzature e le suppellettili di proprietà del Concessionario dalla malga laddove, alla scadenza della concessione ovvero all'atto della risoluzione del contratto per inottemperanza/inadempimento alle norme contrattuali, sia trascorso il termine di 15 giorni dalla diffida a rimuoverle e ciò non sia avvenuto, rinunciando sin da ora ad ogni azione di rivalsa nei confronti del concedente e assumendo a proprio carico tutte le spese di rimozione e custodia.



- o. Al Concessionario è fatto esplicito divieto di apportare migliorie al territorio e alle strutture concesse, salvo gli obblighi derivanti dalla corretta conduzione dell'alpeggio e previsti dal Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani. Qualunque intervento sui beni oggetto di concessione dovrà preventivamente ricevere formale autorizzazione dall'Ente concedente. In caso di apportate migliorie al territorio e alle strutture concesse, il Comune può, a sua scelta, ritenerle senza compenso o indennizzo alcuno ovvero ottenere la rimessa in pristino a spese del Concessionario da recuperare anche sulla cauzione. Tutte le migliorie apportate dal Concessionario agli edifici e manufatti della malga si intendono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune a seguito della fine, o eventuale risoluzione anticipata, del contratto.
- p. Il Comune si riserva di intervenire sulle strutture al servizio della malga o che insistono sul territorio della malga, per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, ove necessario, di ristrutturazione, anche durante il periodo della monticazione, senza che per ciò il Concessionario possa avanzare pretesa alcuna. Egli rinuncia esplicitamente sin dalla sottoscrizione del contratto-concessione, ad ogni azione di richiesta danni, avendo egli tenuto conto della circostanza all'atto della formulazione del prezzo offerto.

3.7. Penali

Le infrazioni alle norme previste dal Disciplinare tecnico-economico per l'utilizzo dei pascoli montani dell'Unione Montana Alto Astico e la mancata esecuzione di quanto previsto e concordato in sede di consegna annuale comporterà l'applicazione delle sanzioni e delle penalità contrattuali previste dagli artt. 25 – 26 del Disciplinare.

Il mancato rispetto degli impegni assunti con la partecipazione alla presente procedura di concessione, e non previsti nel Disciplinare tecnico – economico per l'utilizzo dei pascoli montani dell'Unione Montana Alto Astico, comporta l'applicazione di una penale, pari a un quinto del canone annuale di affitto per ogni trasgressione accertata.

Saranno inoltre:

- addebitati i costi effettivamente sostenuti dal Comune di Arsiero, per manodopera e forniture, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria non eseguiti dal concessionario ma necessari al fine di mantenere in buono stato di conservazione tutte le strutture della malga e per gli interventi proposti dal concessionario nell'offerta tecnica e non realizzati nei modi e termini indicati dallo stesso;
- applicate le penalità contrattuali previste all'art.26 del Disciplinare tecnico – economico per l'utilizzo dei pascoli montani dell'Unione Montana Alto Astico.

3.8. Manutenzione degli immobili

Sono a carico del concessionario tutte le manutenzioni elencate e sottoscritte dal concessionario di cui al *FOGLIO CONDIZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI*, di cui all'**Allegato B)** del presente avviso.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA

Possono presentare richiesta di invito a partecipare alla procedura di licitazione privata, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:

- essere imprenditore agricolo a titolo professionale ai sensi del D.Lgs 29 marzo 2004 n. 99 e s.m.i. o Coltivatore Diretto;
- essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per lo svolgimento di attività agricola da almeno due anni;
- non essere stati dichiarati inidonei alla conduzione di malghe da parte della competente Autorità Forestale;
- non condurre altra malga o alpeggio di proprietà del Comune di Arsiero;
- (se assegnatario di beni immobili comunali anche di altri Comuni): essere in regola con i pagamenti dei relativi canoni e di eventuali penalità e sanzioni comminate;



- non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 32 ter del Codice Penale (incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione);
- non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*” e s.m.i.;
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che ciò non si è verificato nell'ultimo quinquennio;
- non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati;
- non risultare in condizioni di morosità nei confronti del Comune di Arsiero (condizione valida sia per il titolare dell'azienda che per tutti gli eventuali soci);
- non avere liti pendenti con il Comune di Arsiero;
- non essersi trovato, nel corso dell'ultimo quinquennio, con riferimento alla data di pubblicazione del bando di gara oggetto di affidamento, in condizioni di risoluzione di contratto con amministrazioni pubbliche a causa di inadempimenti contrattuali;
- non essersi trovato, nel corso dell'ultimo quinquennio, con riferimento alla data di pubblicazione del bando di gara oggetto di affidamento, in situazioni di contenzioso con Amministrazioni affidanti.

I soggetti interessati a presentare richiesta di invito a partecipare alla procedura di licitazione privata dovranno altresì obbligarsi al rispetto dei seguenti requisiti specifici necessari per la conduzione della malga:

- obbligo di monticare la malga con bestiame posseduto a titolo di proprietà nella misura pari o superiore al 50% del carico U.B.A. previsto per la malga.

Tutti i requisiti di ammissione dovranno essere posseduti al momento della presentazione della manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti dal concessionario della malga per tutta la durata della concessione, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Non è ammessa la partecipazione alla procedura agli operatori economici associati fra di loro ancorché temporaneamente (ATI, RTI ecc).

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359, comma 1, c.c.. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

5. PROCEDURA DI GARA E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

La concessione della malga avverrà mediante una procedura di licitazione privata ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., avviata fra i soggetti aventi i requisiti richiesti e che hanno manifestato interesse alla concessione della Malga, i cui rapporti tra le parti saranno regolati da apposito contratto-concessione da redigersi ai sensi e nelle forme previste dall'art. 23, ultimo comma, della Legge 11 febbraio 1971, n. 11, così come sostituito dall'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 e s.m.i., fermo restando che un Concessionario non potrà essere aggiudicatario di più di una malga di proprietà del Comune di Arsiero.

La procedura verrà esperita nei seguenti termini:

A) Prima fase: nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse da parte di *cives* verrà espletata una prima procedura di licitazione privata ex art. 6, comma 4, del D.Lgs. 228/2021 e s.m.i. riservata esclusivamente ai *cives* (titolari del diritto di uso civico) del Comune di Arsiero che avranno manifestato interesse. In caso di più concorrenti *cives*, si procederà alla valutazione delle offerte con il seguente ordine di precedenza:

- i. Titolare di diritto di uso civico (*cives*) giovane imprenditore agricolo, conduttore uscente della Malga. In tal caso l'assegnazione al giovane imprenditore avverrà al canone base indicato nel bando di gara ai sensi dell'art 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i.;



- ii. Titolare di diritto di uso civico (*cives*) giovane imprenditore agricolo. In tal caso l'assegnazione al giovane imprenditore avverrà al canone base indicato nel bando di gara; In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi ai sensi dell'art 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 228/2001;
- iii. Titolare di diritto di uso civico (*cives*) conduttore uscente della malga, in caso di esercizio del diritto di prelazione alle condizioni offerte dal miglior offerente;
- iv. Titolare di diritto di uso civico (*cives*).

B) Seconda fase: nel caso in cui NON pervengano manifestazioni di interesse da parte di *cives* e/o la malga non venisse aggiudicata secondo quanto riportato al punto precedente, verrà espletata una procedura di licitazione privata ex art. 6, comma 4, del D.Lgs. 228/2021 e s.m.i. tra i soggetti non *cives* che avranno manifestato interesse. In caso di più concorrenti, si procederà alla valutazione delle offerte con il seguente ordine di precedenza:

- i. Giovane imprenditore agricolo, conduttore uscente della malga. In tal caso l'assegnazione al giovane imprenditore avverrà al canone base indicato nel bando di gara ai sensi dell'art 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i.;
- ii. Giovane imprenditore agricolo. In tal caso l'assegnazione al giovane imprenditore avverrà al canone base indicato nel bando di gara; In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi ai sensi dell'art 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i.;
- iii. Conduttore uscente della malga, qualora non rinunciatario, in caso di esercizio del diritto di prelazione alle condizioni offerte dal miglior offerente;
- iv. Operatore economico diverso da quelli suindicati.

C) Elementi comuni ad entrambe le fasi precedenti:

- In applicazione delle disposizioni contenute all'art 6, comma 4-bis D.Lgs. 228/2001 e s.m.i., qualora in sede di manifestazione di interesse dovesse pervenire domanda da parte di un Giovane Imprenditore Agricolo in possesso dei requisiti richiesti, si procederà all'aggiudicazione della malga interessata nei confronti dello stesso al canone base di cui al presente avviso, senza ulteriori formalità.
- In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti (Giovani Imprenditori Agricoli *cives*), fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi. La succitata procedura si applicherà preliminarmente per le manifestazioni di interesse pervenute dal Giovane Imprenditore Agricolo *cives* (titolare del diritto di uso civico) e in secondo luogo, qualora nessun altro *cives* avesse manifestato interesse per la malga, al Giovane Imprenditore Agricolo non *cives*.
- In secondo luogo, verificata la documentazione presentata in sede di Manifestazione di Interesse, qualora la malga non venga aggiudicata a Giovane Imprenditore Agricolo *cives* o, in caso di assenza di *cives*, a Giovane Imprenditore Agricolo non *cives*, come sopra descritto, si procederà all'espletamento della procedura di licitazione privata mediante Lettera d'Invito ai restanti partecipanti con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa come specificata nella relativa lettera d'invito.
- In ogni caso, si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.

Definizioni valide ai fini della presente procedura:

- per "*cives*" è da intendersi il cittadino iscritto nell'anagrafe della popolazione, residente e abitante in modo stabile nel Comune di Arsiero da almeno 10 anni, che risulti Legale Rappresentante o Titolare o Socio con poteri di rappresentanza dell'Azienda Agricola avente sede nel territorio comunale di Arsiero, ove è *cives*;
- per Giovane Imprenditore Agricolo è da intendersi il soggetto che risulti Legale Rappresentante o Titolare o Socio con poteri di rappresentanza dell'Azienda Agricola di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I concorrenti dovranno far pervenire,

entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 31 MARZO 2025.

al seguente indirizzo:

COMUNE DI ARSIERO – Ufficio Protocollo

Piazza F. Rossi n°6

36011 – ARSIERO (VI)

tramite il servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, un PLICO chiuso siglato e sigillato sui lembi di chiusura, con riportato sul frontespizio il nominativo del mittente, con relativo indirizzo e la dicitura **“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI MALGA MELEGNON (COMPRESA MALGA CAMPOMOLON DI DENTRO) PER LE STAGIONI MONTICATORIE 2025-2028”**. Tale plico potrà essere consegnato anche a mano, entro lo stesso termine perentorio, esclusivamente al personale del citato Ufficio Protocollo di questa Amministrazione, il quale dovrà apporre all'esterno del plico l'ora e la data di consegna controfirmandola alla presenza del consegnatario.

Il recapito del plico entro il termine stabilito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non sarà preso in considerazione il plico pervenuto fuori termine **indipendentemente** dalla data del timbro postale.

Il plico deve contenere al suo interno, pena l'inammissibilità alla procedura, i seguenti documenti:

1. Istanza di Manifestazione di Interesse per partecipare alla procedura: redatta in lingua

italiana e in carta semplice a firma del legale rappresentante, da rendersi secondo l'Allegato “A” allegato al presente bando di gara e contenente le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti specificati nel precedente punto 4 “Requisiti per la partecipazione all'asta”. Al modello deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i. Le copie dei documenti di riconoscimento dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari. Nel caso di insufficienza degli spazi predisposti sul modello ovvero per altre esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tale ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le modalità sopra indicate.

2. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo dell'istanza di Manifestazione di Interesse, in particolare:

- documentazione attestante la proprietà dei bovini nella percentuale pari o superiore al 50% del carico UBA consentito;
- per i soggetti *cives*: dichiarazione, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante di essere cittadino iscritto nell'anagrafe della popolazione, residente e abitante in modo stabile nel Comune di Arsiero da almeno 10 anni;

3. Deposito cauzionale provvisorio: pari a € 1.160,00 (millecentosessanta). In mancanza della ricevuta del deposito cauzionale si procederà all'automatica esclusione dalla gara. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:

- mediante piattaforma PagoPA: raggiungibile dalla homepage del sito web del Comune di Arsiero all'indirizzo www.comune.arsiero.vi.it o tramite il seguente link <https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html> selezionando il tipo di pagamento “*Depositi cauzionali*” con precisazione della causale “*Deposito cauzionale provvisorio - Malga Melegnon*”;
- mediante bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale – BANCA INTESA SAN PAOLO s.p.a. – Agenzia di Arsiero – Codice IBAN IT17D0306960644100000046011, con precisazione della causale “*Deposito cauzionale provvisorio - Malga Melegnon*”;
- mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n°385 del 1993, recante la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di



rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n°123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile. La polizza deve riportare l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per 120 (centoventi) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione appaltante nel corso della procedura.

7. ESAME DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, nella prima seduta pubblica di gara presso la Sala Consiliare del Comune di Arsiero, sita in Piazza F. Rossi n°6, prevista alle **ore 10:00** del giorno **01 APRILE 2025**, o in eventuale altra data comunicata successivamente a mezzo PEC agli operatori economici che avranno presentato la propria domanda e con avviso pubblicato all'albo on-line:

- a. controllerà che i plichi siano conformi a quanto indicato nel bando;
- b. procederà all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine di cui al punto 6;
- c. verificherà l'ammissibilità delle offerte presentate sulla base dei documenti e delle dichiarazioni prodotti e dei riscontri eventualmente rilevabili d'ufficio;
- d. se ricorre il caso, si procederà alla proposta di aggiudicazione provvisoria della malga.

Di seguito troveranno applicazione le restanti disposizioni:

- l'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida;
- non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun concorrente;
- i concorrenti hanno facoltà di ritirare la propria offerta fino ad un'ora prima dell'inizio delle operazioni di ammissione dei concorrenti;
- l'Amministrazione aggiudicatrice esclude i candidati o i concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all'uopo un termine congruo.

8. EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE

Poiché il verbale di gara non tiene luogo né ha valore di contratto, l'aggiudicazione dovrà essere seguita da formale provvedimento di approvazione degli atti di gara da parte del competente organo dell'Amministrazione Comunale. Il Comune di Arsiero, non assumerà, quindi, verso l'aggiudicatario provvisorio alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti l'incanto avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Il Comune si riserva nondimeno di sospendere gli atti conseguenti all'aggiudicazione della gara, qualora l'efficacia del provvedimento con il quale è stata indetta la gara stessa o è stata disposta l'aggiudicazione definitiva sia stata sospesa ai sensi delle vigenti disposizioni normative, restando in tal caso espressamente esclusa ogni pretesa della ditta aggiudicataria.

9. CAUZIONI E GARANZIE

Ai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, la restituzione della cauzione avverrà entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva. Al fine di agevolare la sollecita restituzione della cauzione provvisoria, i concorrenti potranno corredare la stessa di specifica busta già affrancata e indirizzata alla ditta medesima, ovvero indicare le coordinate bancarie (codice IBAN) per la restituzione.



A seguito dell'aggiudicazione, il concessionario dovrà costituire una **cauzione definitiva** nella misura del **20% (venti)** del canone di concessione stabilito per l'intera durata del rapporto. La cauzione è prestata in numerario, assegno circolare, libretto bancario, o polizza fideiussoria assicurativa o bancaria.

La fideiussione bancaria è riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente e dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente proprietario e la sua validità fino alla ricezione di apposita nota scritta di svincolo da parte del Comune di Arsiero.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione definitiva avverrà soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili, la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali, restando a carico del conduttore tutti i danni evitabili o comunque ad egli imputabili accertati e riscontrati al suddetto termine.

Il Concessionario autorizza sin da ora il Concedente proprietario ad escutere la cauzione provvisoria in caso di mancata sottoscrizione del contratto-concessione, nonché la cauzione definitiva nei casi stabiliti dal contratto stesso, senza alcuna formalità e senza la preventiva escussione dei fideiussori, ferma restando ogni eventuale altra azione di risarcimento danni da parte del Comune. In tal caso, il Concessionario si impegna a ripristinare la cauzione nei casi e nei tempi stabiliti, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Il concessionario sarà tenuto ad attivare una **polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi**, con l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario e dei propri dipendenti.

È pure a carico del concessionario la **polizza per la copertura del rischio locativo** per danni causati agli immobili di proprietà dell'Ente concedente, con vincolo a favore di questo.

Copia delle polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e per il rischio locativo, i cui massimali non potranno essere inferiori rispettivamente a € **1.000.000,00 (un milione)** e € **500.000,00 (cinquecentomila)**, dovranno essere consegnate al Comune di Arsiero in sede di sottoscrizione del contratto.

Le coperture assicurative dovranno decorrere dalla data di stipula del contratto e scadere alla data di cessazione del periodo di concessione.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere all'Amministrazione copia della suddetta polizza almeno dieci giorni prima della data stabilita per la consegna dei locali.

Dovranno essere consegnate al Comune di Arsiero anche le copie delle quietanze di pagamento dei premi annuali.

10. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, all'indirizzo PEC comune.arsiero.vi@pecveneto.it, entro, e non oltre, la data del **24/03/2025**. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

Le risposte verranno fornite entro il giorno **27/03/2025**. Tutte le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sulla pagina web www.comune.arsiero.vi.it.

11. DIRITTO DI PRELAZIONE

Ai sensi del punto 5, qualora a seguito delle esame delle manifestazioni di interesse pervenute, la malga non venga aggiudicata a Giovane Imprenditore Agricolo *cives* o non *cives*, si procederà all'espletamento della procedura di licitazione privata mediante Lettera d'Invito ai restanti partecipanti con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa come specificata nella relativa lettera d'invito.

In tal caso, il concessionario uscente, **avente presentato istanza di manifestazione di interesse e partecipante alla successiva procedura di licitazione privata** e in possesso dei requisiti di cui al punto 4, potrà esercitare il diritto di prelazione alle stesse condizioni economiche dell'offerta più vantaggiosa per l'Ente, come specificato nell'eventuale lettera d'invito alla procedura di licitazione privata, fermo restando l'eventuale diritto a favore dei *cives*.



Tale facoltà andrà esercitata **entro cinque giorni** dal ricevimento della comunicazione inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata da parte del Comune contenente l'offerta che ha ottenuto l'aggiudicazione provvisoria.

L'interessato potrà esercitare il diritto di prelazione mediante comunicazione scritta di accettazione che contenga le condizioni uguali o migliori di quelle previste nell'offerta che ha ottenuto l'aggiudicazione provvisoria.

Nel caso l'interessato sia impossibilitato a conseguire il punteggio del migliore offerente per carenza di titoli (es. esperienza nella gestione malghe), il Comune potrà richiedere il miglioramento dell'offerta economica nella misura necessaria a conseguire il punteggio di aggiudicazione.

In tal caso si procederà all'aggiudicazione a favore del conduttore che ha esercitato la prelazione.

12. RISOLUZIONE PER MANCATO ADEMPIMENTO (ART. 1454 DEL C.C.)

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, il Comune potrà diffidare l'aggiudicatario ad adempiere entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto salvo, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali danni.

13. RISOLUZIONE DI DIRITTO DI CONTRATTO (ART. 1456 DEL C.C.)

È stabilito che il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso non siano adempiute le seguenti obbligazioni:

- a) taglio ed ammuccchiamento rinnovazione forestale e piante infestanti nel pascolo effettuato in forma incompleta, percorrendo meno del 50% della superficie assegnata annualmente;
- b) manutenzione carente della strada di accesso alla malga e degli stabili malghivi;
- c) mancata riconsegna della chiavi alla riconsegna della malga;
- d) mancato versamento del canone nei termini stabiliti;
- e) presenza nell'alpeggio di meno del 50% di U.B.A.;
- f) qualora indicato in sede di offerta, mancato rispetto dell'impegno ad effettuare la mungitura e/o la caseificazione in alpeggio, una volta ottenuta l'autorizzazione sanitaria e il nulla osta del Comune, presso gli stabili della malga;
- g) l'esercizio in malga da parte del concedente dell'attività di agriturismo, di somministrazione pasti e/o bevande nonché di ricettività, anche a titolo temporaneo o stagionale, in assenza dell'autorizzazione comunale, della sottoscrizione dell'accordo aggiuntivo, nonché del versamento del corrispettivo dovuto.

14. DIVIETI

È vietata ogni forma di **subaffitto** o **sub – concessione**.

15. DECADENZA

Il concessionario decade dalla concessione – contratto allorché si verificano le seguenti condizioni:

- perdita del requisito di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto;
- perdita della proprietà di almeno il 50% di Unità Bovine Adulte (U.B.A.) previste nel carico della malga.

16. AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:

- a) all'accertamento della regolarità contributiva, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- b) alla verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4;
- c) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante;

L'aggiudicazione diviene definitiva con il provvedimento di cui alla precedente lettera c).

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n°445 del 2000 l'Ente concedente può:

- a) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti, di cui al precedente punto 4, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n°445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
- b) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

17. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA E OBBLIGHI A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a fornire tempestivamente alla stazione appaltante:

- la cauzione nella misura del 20% del canone di concessione stabilito per l'intera durata del rapporto e le garanzie di cui al punto 9 dell'avviso d'asta;
- la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria.

L'individuazione del migliore offerente in sede di gara deve ritenersi provvisoria e condizionata all'approvazione da parte dell'Amministrazione del relativo verbale. In caso di mancato riscontro dei requisiti dichiarati, che sarà effettuato con le modalità previste dalla legge, ovvero di omessa costituzione della garanzia definitiva, si procederà all'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed ad adottare le conseguenti determinazioni.

La Concessione definitiva della malga dovrà essere preceduta dalla sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario, di apposito contratto-concessione, nella forma dell'atto pubblico amministrativo, esclusivamente nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, della Legge 3 maggio 1982, n. 203 e s.m.i., previa costituzione della cauzione definitiva.

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione tramite invito scritto, il Concessionario dovrà pertanto sottoscrivere apposito contratto riguardante l'utilizzo degli immobili oggetto di concessione con l'assistenza della organizzazioni sindacali di appartenenza dell'affittuario, ai sensi dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203 e s.m.i.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui ai punti su indicati in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante.

Nel caso di cui alla precedente comma, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della concessione.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente.

Le spese contrattuali, tutte a carico del concessionario, saranno definite prima della stipula da parte del Segretario Comunale.

18. RECESSO

È in facoltà del Concessionario dare disdetta al presente contratto entro il 31 Ottobre dell'anno precedente alla stagione di monticazione. Il Concessionario dichiara all'uopo di obbligarsi a riconsegnare la malga al Comune alla sua naturale scadenza, libera da persone e cose, rinunciando a far valere ogni e qualsiasi diritto di sorta per sé e per i suoi aventi causa, trattandosi di accordo in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari.



In caso di recesso dal contratto-concessione esercitato dal Concessionario successivamente al 31 Ottobre di ciascun anno, quest'ultimo è tenuto al pagamento dell'intera annualità successiva entro 30 giorni dalla data di recesso.

Il mancato versamento condiziona lo svincolo della cauzione definitiva.

In caso di recesso l'Amministrazione potrà, a proprio insindacabile giudizio, procedere all'aggiudicazione, per gli anni mancanti alla durata contrattuale, ad altro imprenditore agricolo partecipante che segua l'aggiudicatario nella eventuale graduatoria di gara qualora esistente.

19. LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

Il Concessionario sarà tenuto a comunicare tempestivamente a questa Amministrazione ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modificazione.

20. CONTROVERSIE

È esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Vicenza.

21. DISPOSIZIONI VARIE

Ai sensi della Legge n°241/1990, si informa che avverso la determinazione di approvazione del presente avviso d'asta, può essere promosso ricorso al TAR Veneto, nel termine di 60 giorni, ovvero promosso ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni, dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti sulla materia.

Il riferimento operato nel presente avviso alle leggi deve intendersi effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti.

22. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Tutte le dichiarazioni richieste:

- a) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n°445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
- b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
- c) devono essere corredate dal numero di telefax e dall'indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
- d) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.P.R. n°445 del 2000 le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n°445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n°445 del 2000.

23. ALTRE INFORMAZIONI

Per informazioni sull'avviso d'asta e di carattere tecnico, e per la presa visione dei luoghi, l'Ufficio Tecnico Comunale è disponibile nei seguenti orari di apertura al pubblico:

- LUNEDÌ 17.00 – 18.30;
- GIOVEDÌ 09.30 – 13.00;

ovvero a seguito di prenotazione:

- telefono 0445 741305 interno 3 – telefax 0445 741921
- e – mail: llpp@comune.arsiero.vi.it.
- pec: comune.arsiero.vi@pecveneto.it

24. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

A norma del Regolamento UE 2016/679:

- a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- c) l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara in oggetto;
- d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;

Il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto l'interessato:

- 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

25. MODELLI ALLEGATI

Le dichiarazioni sostitutive e l'offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati. In ogni caso, i documenti devono essere compilati in lingua italiana.

Si allega inoltre per presa visione ed accettazione il Disciplinare tecnico – economico per l'utilizzo dei pascoli montani dell'Unione Montana Alto Astico approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n°13 del 03/08/2023.

Il Responsabile del Settore
geometra Andrea Gasparini

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(art. 20,21 e 24 del D.Lgs. n°82 del 07/09/2005 e s.m.i.)

